DISEGNO DI LEGGE

" Modifiche all'art.36 della l.r.22 maggio 1985 n°37, concernte: "Norme per la disciplina dell'attività estrattiva".

L'art.36 della l.r. n°37/85, fra l'altro, stabilisce che dalla data di entrata in vigore della stessa legge e fino a quando non sarà stato adottato il Piano Regionale delle Attività Estrattive(P.R.A.E.), l'autorizzazione per l'apertura di una nuova cava potrà essere rilasciata soltanto nei casi in cui le zone oggetto di attività estrattiva non sono interessate da uno o più vincoli.

Difficoltà di ordine burocratico-amministrativo non hanno consentito di dare inizio, per tempo, alla redazione del succitato P.R.A.E. per cui questo non potrà essere completato
entro il termine massimo di mesi 36 dalla data di entrata in
vigore della legge reg.nº37, come stabilito dall'art.33 della
legge stessa.

Fermo restando il presupposto che le cave possono essere aperte solo nelle zone dove c'é il giacimento da coltivare e considerato che spesso tali zone sono interessate da vincoli, si deve rilevare che il divieto posto dall'art. 36 impone indubbiamente agli operatori del settore un notevole sacrificio che poteva essere sopportabile soltanto se fosse stato limitato nel tempo e cioé nel surrichiamato periodo di tre anni, che scade nel prossimo mese di giugno.

L'impossibilità per l'Amministrazione di fare rispettare tale termine (la redazione del P.R.A.E. non potrebbe essere ultimata prima di altri tre anni in quanto la relativa
convenzione é stata firmata (la redazione), fa sì che il permanere del divieto comporti gravi danni all'economia ed alla
occupazione in zone notoriamente povere e senza possibilità

occupazionali alternative.

La onerosità del divieto é particolarmente grave per le cave di calcarenite dove, per la minore potenzialità e la maggiore discontinuità dei giacimenti é più frequente l'esigenza di spostare la coltivazione per il rapido esaurirsi del giacimento.

L'esigenza di garantire la prosecuzione dell'attività estrattiva nella Regione é motivata, oltre che per evitare le gravi conseguenze di ordine economico-sociale-occupazionale ánche dalla necessità di assicurare la regolare fornitura della materia prima.

Si deve rilevare che già pervengono solleciti da parte di operatori perché l'Amministrazione provveda, con urgenza, in merito.

Pertanto, allo scopo di evitare che la situazione, già difficile specie in alcune zone, peggiori irreparabilmente, si propone una modifica al disposto di cui all'art. 36 della l.r. in questione, in modo che sia consentita l'apertura di nuove cave anche in zone vincolate, nel rispetto di tutti gli interessi pubblici riguardanti la tuela dei vincoli esistenti.

Jule .

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'art.36 della l.r.22maggio 1985 nº37, concernente: "Norme per la disciplina dell'attività estrattiva".

Articolo unico.

L'art.36 viene-così-modificato.della L.R. 37/85 è così sostituito "Fino a quando non sarà diversamente disposto dal Piano Regionale delle Attività Estrattive(P.R.A.E.), l'autorizzazione per l'apertura di nuove cave é rilasciata in conformità a quanto disposto dai precedenti artt.8 e dai commi 3° e 5° del-l'art.35".

liare permanente il 2014/88 Consi-